

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 16/12/2022

Il giorno sedici del mese di Dicembre dell'anno 2022, alle ore 21:20 presso la sala di Palazzo Liberati e in via Marco Iachini in Nereto TE, si sono riuniti in seconda convocazione, inviata per via telematica, i soci dell'Associazione "Corpo Volontari Protezione Civile Nereto-San Martino", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) APPROVAZIONE NUOVO STATUTO 2022
- 2) APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 2022
- 3) VARIE ED EVENTUALI.



Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. Roberto Oddi, funge da segretario Sig. Daniele Piersanti i quali prendono atto di:

- Regolarità della convocazione;
- Sono presenti diciotto soci: Giovanna Barbarese, Giulio Di Gironimo, Alessandro Di Mola, Massimo Di Paolantonio, Berardo Ferretti, Galileo Foschi, Mauro Leone, Roberto Oddi, Daniele Piersanti, Salvatore Russo, Matteo Pediconi, Alessandro Sagona, Guerino Roberto Sciarretta, Mauro Scattolini, Armando Bici, Francesca Di Giuseppe, Aurora Camaioni, Pierino di Pietro, Giannino Capuani,
- Giovanna Del Toro (assente giustificata) delega Salvatore Russo
- Flavia Di Flavio (assente giustificata) delega Giulio Di Gironimo
- Filippo Di Paolantonio (assente giustificato) delega Massimo Di Paolantonio
- Simone Fagotti (assente giustificato) delega Giovanna Barbarese
- Antonio Fagotti (assente giustificato) delega Giovanna Barbarese
- Pierpaolo Ricciotti (assente giustificato) delega Daniele Piersanti
- Enrico Chiarini (assente giustificato) delega Roberto Oddi
- Marco Maurizio (assente giustificato) delega Guerino Sciarretta
- Gioia Di Sabbatino ((assente giustificata) delega Matteo Pediconi
- Sono assenti giustificati e non deleganti sette soci: Katia Romagnuolo, Katia Simona Polidori, Lelli Diana, Genci Hoxhara, Cosimo Golizia, Bernardina Foschi, Umberto Cuccioloni.
- Sono presenti cinque dei nove componenti il Consiglio Direttivo: Giovanna Barbarese, Roberto Oddi, Daniele Piersanti, Salvatore Russo, Pierino Di Pietro.

Quindi si dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Il Presidente prende la parola ed inizia la discussione del primo punto all'ordine del giorno ricordando che la bozza del nuovo statuto è stata inviata ad ogni socio per via telematica al fine di permettere ai soci di leggere e riflettere sui cambiamenti apportati. Fa notare che il nuovo statuto ha più articoli del vecchio in quanto alcuni articoli sono stati scomposti in più articoli al fine di uniformarsi agli statuti delle altre associazioni associate ANPAS. Quindi inizia a leggere lo statuto chiedendo di volta in volta la discussione e l'approvazione dei cambiamenti apportati. Tutti i cambiamenti apportati allo statuto sono approvati all'unanimità dall'assemblea e quindi il nuovo statuto è approvato.

Il presidente avvia la discussione del secondo punto all'ordine del giorno. La bozza del nuovo regolamento prevede di cambiare gli art. 4 (funzioni del coordinatore), 8 (soci operativi in prova) e 16 (disciplina dei Probi Viri). Gli articoli vengono letti e discussi. Infine l'assemblea approva all'unanimità i cambiamenti apportati.

Alle varie ed eventuali nessuno chiedendo la parola e non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea termina, alle ore 22:08, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Ing. Roberto Oddi

Il Segretario

Daniele Piersanti

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Giulianova

il presente atto è stato qui registrato il 06.02.2023

al n. 101 serie 3

versamento di € € 5048 del 06.02.2023

Firma su delega della Direttrice Provinciale Monica Di Meo

Monica Di Meo





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NERETO – S- MARTINO ODV"

Approvato dal Consiglio nazionale Anpas del 15 settembre 2018 sulla base del CTS D.Lgs. 117/2017, del D.Lgs 02.01.2018 n° 1 (Codice protezione Civile), e revisionato sulla base del Dlgs 105 del 3/8/2018 e circolare del MLPS 27/12/2018.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 16/12/2022

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede ed emblema

È costituita l'associazione denominata "CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. NERETO. S. MARTINO" con sede in Nereto, Viale Europa 22, in questo statuto, successivamente, indicata anche come "Associazione". Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata, entro trenta giorni dal verificarsi dell'Evento, agli Enti gestori dei pubblici registri presso cui l'Associazione è iscritta.

L'emblema dell'Associazione è costituito da: stemma circolare contornato dal tricolore (verde bianco e rosso), al centro uno scudetto, sormontato da corona argento, con S. Martino a Cavallo, su campo azzurro, in atto di donare il mantello al povero, raffigurato di spalle in primo piano, seduto a terra; a sinistra dello scudetto il logo della Protezione Civile Nazionale, a sinistra la silhouette verde della Regione Abruzzo. Nel semicerchio superiore, in grassetto maiuscolo, la scritta: PROTEZIONE CIVILE NERETO; nel semicerchio inferiore, in *MAIUSCOLO corsivo* la scritta: *CORPO VOLONTARI*

1

Art. 2 – Principi associativi fondamentali¹

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

¹ Riferimento art.4 e 5 Codice Terzo Settore (CTS)



Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

2

Art. 4 - Attività²

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- i - iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; con particolare attenzione alla previsione, e prevenzione del rischio; al soccorso e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa ad eventi di tipo a), b), c) così come definiti nell'art.7 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n.1
- j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

² Sono elencate le attività previste dall'art. 5 del CTS. Ogni Associazione, sulla base della propria specificità, potrà indicare le proprie. NON POSSONO ESSERE INDICATE TUTTE.



CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NERETO – SAN MARTINO

O.D.V. Costituito il 26/07/2016

Iscritto al n°19174 Elenco Permanente Enti del Volontariato - RUNTS –

art.8 del DPCM 23 luglio 2020



k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito³

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

³ Aggiornato sulla base dell'art. 17 e 32 del CTS.



Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

L'associazione è costituita solo da persone fisiche⁴

Si aderisce all'Associazione mediante domanda al Presidente del Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di dividerne gli scopi e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni delibera con l'accoglimento o il rigetto della domanda e ne dà comunicazione alla persona richiedente. La delibera di accoglimento è annotata nel libro dei Soci.

La delibera di rigetto deve essere motivata⁵; in tal caso l'interessato può, entro il termine perentorio di sessanta giorni chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci che delibera, se non appositamente convocata, nella convocazione immediatamente successiva.

L'Associazione è composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi⁶ non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti e adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e il trasferimento della quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

⁴ Conformemente all'art.6/1 dello Statuto nazionale Anpas.

⁵ Vedasi confronto con art. 23 CTS per motivazione delibera di rigetto.

⁶ Il CTS art. 24 prevede tre mesi. La circolare del MLPS del 27/12/2018 ritiene la norma inderogabile.



- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento associativo, previa istanza scritta al Consiglio Direttivo⁷ che esaminerà la richiesta nella prima riunione utile e comunque darà risposta entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. E' fatto assoluto divieto di fotografare, copiare, fotocopiare i libri sociali ed altri documenti inerenti la vita associativa e la gestione dell'Associazione, salvo specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 09 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;

⁷ Art.10 lett.d) statuto nazionale. Attenzione: in assenza di un Regolamento associativo (al quale sia data pubblicità) lo Statuto deve prevedere, come elementi essenziali, l'Organo a cui fare la richiesta ed i termini di risposta. Anche se presente nell'ART.35



d) per recesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha versato la quota associativa o non l'ha rinnovata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Il provvedimento di cui alla lettera a) è esecutivo dalla scadenza del termine intimato per il pagamento.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

6

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 -Scritture contabili e bilancio⁸

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per

⁸ Riferimento art 13 CTS



cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate⁹

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
 - f. da rendite patrimoniali e finanziarie
 - g. da attività di raccolta fondi
 - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
 - i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
 - j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande
 - k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
 - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

⁹ Riferimenti art. 15 e 17 CTS



L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.¹⁰

Riferimento art. 8 CTS

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;¹¹
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

¹⁰ Riferimento art. 8 CTS.

¹¹ Riferimento Art. 30 e 31 del CTS



Gli Organi sociali possono essere convocati anche in collegamento audio/video attraverso piattaforme consentite dalle normative in vigore a condizione che:¹²

a) sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati di ogni votazione; b) sia consentito al segretario di seguire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

¹² Aggiunto questo comma in base modifica dell'art.15 dello statuto durante il 54 congresso Anpas e come stabilito dall'73 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020



L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.¹³

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.¹⁴

¹³ Riferimento sentenza Cassazione 1408/1993

¹⁴ Delega in Assemblea: Se l'atto costitutivo o statuto non prevedono diversamente ciascun associato può farsi rappresentare da un altro socio. Lo stesso socio può essere portatore fino a un massimo di tre deleghe (nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento) o di cinque deleghe (in quelle con un numero di soci non inferiore a cinquecento)



Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze **delle assemblee**

1. L'assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione degli associati.¹⁵
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;¹⁶
- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;

¹⁵ **Esclusione** : L'art. 25 del CTS lettera e) riconosce alle Associazioni di scegliere, nel proprio statuto associativo, quale sia l'organismo che delibera l'esclusione degli associati. Se non è previsto diversamente dallo statuto la competenza è dell'Assemblea (inserito in lettera L. art. 23)

¹⁶ **Rigetto delle istanze di ammissione all'associazione**

L'art. 23 del CTS attribuisce all'Assemblea, se non previsto diversamente dallo statuto, la delibera sul rigetto delle istanze di ammissione. (inserito in lettera l art. 23) - Sulla base dell'organo a cui si attribuisce la competenza occorre allineare con art 26 di questo statuto tipo.



- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38
- e. Delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art.4 dello statuto.

Art. 24 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.
2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.¹⁷
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

¹⁷ **Requisiti dei Consiglieri:** L'atto costitutivo e lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore (art.26 comma 3 del CTS) Allo scopo di fornire parametri precisi ai fini della eleggibilità si consiglia di prevedere l'applicazione dell'articolo 2382 c.c quale stabilisce: "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito non riabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi"



Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto¹⁸
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio.
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 – Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

¹⁸ AMMISSIONE Sulla base dell'organo competente scelto l'art. 26 è da allineare con art. 23 dello statuto tipo. La circolare 27/12/2018 del MLPS, propende per la obbligatorietà della motivazione La competenza è dell'Assemblea se l'atto costitutivo o lo Statuto non l'attribuiscono ad altro organo eletto dall'Assemblea (es. Consiglio)



Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina dei nuovi consiglieri a copertura dei posti vacanti al fine di ricomporre il suo numero legale. Non è ammessa la cooptazione.¹⁹

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 – Organo di controllo²⁰

Ove ricorrano i presupposti di legge l'associazione nomina l'organo di controllo collegiale o monocratico.

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dall'assemblea. Almeno un componente deve avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Il Presidente, nominato dall'Organo stesso tra i propri componenti, deve avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile, così come pure uno dei membri supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea l'Organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

¹⁹ Questo comma è stato modificato come da indicazione della Regione Abruzzo anche in base alla circolare del Ministero del lavoro del 30/11/21.

²⁰ L'associazione nomina un ORGANO DI CONTROLLO se per due esercizi consecutivi supera due dei seguenti limiti: - Attivo dello stato patrimoniale di 110.000,00 - ricavi, rendite, proventi entrate 220.000 - dipendenti occupati in media nell'esercizio di cinque unità. La nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati. L'associazione nomina comunque un organo di controllo se l'associazione abbia costituito patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Dgl 117/2017.



In alternativa l'Assemblea potrà eleggere un Organo di Controllo monocratico con le caratteristiche indicate dall'articolo 2397, comma 2, codice civile.

Art. 31 – Competenze Organo di Controllo

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Art. 32 Revisore legale dei conti²¹ L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

²¹ Ove per due esercizi consecutivi l'associazione superi due dei limiti indicati dall'art.31 del Dgl 117/2017 (attivo stato patrimoniale di 1.100.000 euro, ricavi, rendite, proventi entrate di 2.200.000,00; 12 unità di personale dipendente in media durante l'esercizio, l'associazione nomina un revisore legale dei conti. La nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengano superati (Art. 31 CTS). Se il Collegio dei revisori dei conti esercita anche la funzione di revisione legale del bilancio, allora deve essere interamente formato da revisori legali iscritti (art. 30, comma 6, CTS).



Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.



Art. 38– Scioglimento dell'Associazione²²

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge.

Sommario

Titolo I – Profili generali.....	1
Art. 1 – Denominazione, sede ed emblema	1
Art. 2 – Principi associativi fondamentali	1
Art. 3 - Scopi associativi	2
Art. 4 - Attività	2
Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito	3
Titolo II – Soci	4
Art. 6 - Requisiti	4
Art. 7 - Diritti	4
Art. 8 - Doveri	5
Art. 09 - Incompatibilità.....	5
Art. 10 – Perdita della qualità di socio.....	5
Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione	6
Art. 11 -Scritture contabili e bilancio.....	6
Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate	7
Art. 13 – Patrimonio	7
Art. 14 Bilancio sociale	8
Titolo IV – Organi associativi	8
Art. 15 - Organi	8
Art. 16 - Assemblea.....	9
Art. 17 – Convocazione dell'assemblea	9

²² Riferimento Art. 9 CTS



Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione	9
Art. 19 – Quorum costitutivi	9
Art. 20 - Adempimenti	10
Art. 21 – Validità delle deliberazioni	10
Art. 22 – Intervento e rappresentanza	10
Art. 23 – Competenze	11
Art. 24 – Consiglio direttivo	12
Art. 25 – Quorum costitutivi e voto	13
Art. 26 – Competenze del Consiglio Direttivo	13
Art. 27 – Direzione esecutiva	13
Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi	14
Art. 29 - Presidente	14
Art. 30 – Organo di controllo	14
Art. 31 – Competenze Organo di Controllo	15
Art. 32 Revisore legale dei conti	15
Art. 33 – Collegio dei probiviri	15
Art. 34 – Competenze	15
Art. 35 Libri sociali obbligatori	16
Titolo V – Norme finali	16
Art. 36 - Sezioni	16
Art. 37 - Regolamenti	16
Art. 38– Scioglimento dell'Associazione	17
Art. 39 - Rinvio	17